Codice A1610A

D.D. 8 gennaio 2019, n. 3

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. CALAMANDRANA (AT) - Richiedente: Societa' Nuova Aptaca srl. Intervento: Realizzazione di un nuovo fabbricato produttivo in area Da FG3 in localita' ex Statale 592 - Strada Avalle. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della Commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

## IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

## determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente Arch, Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore Dott. Roberto Ronco (ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Mauro Martina

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio Settore Territorio e Paesaggio valorizzazione paesaggio@regione piemonte.it territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11 100/1143/2018A/A16.000 (da citare nella risposta)

Data e protocollo del documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo

> Rif. n. 25714/A1610A del 05/10/2018 27759/A1610A del 26/10/2018

## RELAZIONE

Oggetto: D lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

Comune: CALAMANDRANA (AT)

Intervento: Realizzazione di un nuovo fabbricato produttivo in area Da FG3 in

località ex Statale 592 – Strada Avalle Istanza; Società Nuova Aptaca S.r.l.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Calamandrana in data 5 ottobre 2018, con nota prot. n. 2680 del 5 ottobre 2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi e sostitutivi pervenuti dal Comune di Calamandrana in data 26 ottobre 2018, con nota prot. n. 2877 del 25 ottobre 2018,

considerato che l'intervento previsto consiste nella realizzazione di un nuovo fabbricato, costituito da un capannone a uso magazzino e da una palazzina uffici, all'interno di un'area a destinazione produttiva che, secondo la relazione paesaggistica, è già presente nel vigente PRGC e denominata area Da FG3,



verificato che a ai sensi dell'art. 3, della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i. l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione, poiché il nuovo impianto prevede una cubatura superiore a 10.000 mc. e una superficie lorda di pavimento superiore a 3.000 mq.,

rilevato che l'area interessata dalla nuova edificazione, secondo la tavola P2 del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ricade all'interno della fascia spondale del rio Garbazzola sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

visto che l'intero territorio comunale di Calamandrana è compreso nella buffer zone del sito denominato "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" che nel giugno 2014 è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO),

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

rilevato che l'intervento è previsto all'interno di un'area pianeggiante priva di vegetazione boschiva e che, tra l'area stessa e il rio Garbazzola, sono presenti fabbricati con differenti tipologie e destinazioni d'uso,

considerato che l'intervento proposto non interessa terreni a uso vitivinicolo, ma rientra invece in un'area produttiva consolidata, già in parte edificata, ubicata nel fondo valle in prossimità della Strada Provinciale,



Classif. 11.100/1143/2018A/A16.000

constatato che l'arretramento del volume in progetto rispetto alla viabilità principale e l'adozione di differenti misure di mitigazione paesaggistica, contribuiscono a ridurre l'impatto visivo per chi percorre la Strada Provinciale e consentono di limitare le alterazioni alla preesistente percezione dei crinali collinari,

considerato che le più recenti soluzioni progettuali, adottate per le misure e le opere di mitigazione paesaggistica, hanno accolto alcune proposte formulate da questo Settore, con prot. n. 26362/A1610A del 12.10.2018, prevedendo:

- la riconversione ad area a verde della viabilità interna prevista originariamente sul lato Est del capannone, allo scopo di effettuare la piantumazione di una quinta vegetale, con esemplari arborei di media grandezza, autoctoni e multi-specifici, che consenta di attenuare la percezione dell'edificio introducendo soluzioni di continuità all'estensione longitudinale del prospetto Est percepibile dalla Strada Provinciale;
- una maggiore unitarietà nello studio dei prospetti del corpo uffici e dell'adiacente
  magazzino, attraverso un trattamento cromatico che, allo scopo di ottenere una più
  qualificata integrazione nel paesaggio di riferimento, esclude colorazioni
  eccessivamente chiare o luminose e prevede l'utilizzo di differenti colori, secondo
  un ritmo e una cadenza sempre diversi, che intendono riproporre i cromatismi che
  connotano le componenti naturali dei rilievi collinari che costituiscono sfondo alle
  visuali percepibili dalla Strada Provinciale;
- l'approfondimento dell'arredo a verde delle pertinenze, con piantumazione di siepi e arbusti, anche in funzione della mitigazione della vasca antincendio e dell'attigua tettoia, e di ulteriori esemplari arborei nei parcheggi, sul lato Sud dell'area verso la Strada Provinciale;

considerato che le opere proposte, così come illustrate nella più recente soluzione progettuale pervenuta in data 26 ottobre 2018, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

 le opere di mitigazione paesaggistica previste nella documentazione integrativa e sostitutiva pervenuta in data 26 ottobre 2018, incluse le piantumazioni arboree e arbustive, siano effettuate contestualmente alla realizzazione degli interventi edilizi, allo scopo di poter ottenere, nel più breve arco temporale, un elevato livello qualitativo di integrazione del complesso edilizio nel paesaggio di riferimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.



Classif. 11,100/1143/2018A/A16.000

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministera per i beni e le altividio culturali SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

PEC: territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

p.c. COMUNE DI CALAMANDRANA

Provincia di Asti

PEC: ufficiotecnico@pec.comunecalamandrana.it

16153 Prol. n. Class. 34. 20, 05 30.9 All. NO

OGGETTO:

Risposta al foglio prot. n.215714/A1610A del 05/10/2018; 27759/A1610A del 26/10/2018

AMBITO E SETTORE:

Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE:

CALAMANDRANA - (AT)

Realizzazione di un nuovo fabbricato produttivo (Fg. 3, mapp. 542, 543, 546, 547)

località ex Statale 592 - Strada Avalle

DATA RICHIESTA:

data di arrivo richiesta 12/11/2018

protocollo entrata richiesta n.14290 del 12/12/2018

RICHIEDENTE:

Società Nuova Aptaca - Privato

PROCEDIMENTO:

Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO:

PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO:

Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio - Pubblico

Esaminata la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto e la documentazione progettuale con la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade interamente in area tutelata ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c (sponde Rio Garbazzola) del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., così come risulta dalla tavola P2 del Piano Paesaggistico Regionale (Ppr) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Verificato che l'intervento previsto, così come risulta dalla tavola P5 del Ppr, ricade interamente all'interno di una delle buffer zone del sito denominato "I Paesaggi vitivinicoli del Piemonte Langhe-Roero e Monferrato", che nel giugno 2014 è stato iscritto nella lista del Patrimonio mondiale dell'Umanità (UNESCO);

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma c, della Legge regionale 32/2008 e s.m.i., l'intervento in oggetto è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, nel rispetto della procedura stabilita dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione, in quanto trattasi di "interventi di nuovo impianto [...] pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento"

Visto il parere favorevole e la Relazione della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, allegata all'istanza (Rif. n. 25714/A1610A del 05/10/2018 e 27759/A1610A del 26/10/2018).

Questa Soprintendenza, constatato che tra il rio Garbazzola e l'area in cui è previsto l'intervento sono presenti fabbricati con differenti tipologie e destinazioni d'uso e considerato che la soluzione progettuale prevede opere di mitigazione paesaggistica, esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, alla stessa condizione espressa dalla Regione Piemonte nella Relazione allegata all'istanza.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

-La corrispondenza va inviata esclusivamente alla sede operativa di Torino

